

**AVVISO ALLA CLIENTELA****“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALL’INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA”**

Questo Avviso richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti. Questo Avviso riguarda la normativa vigente in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari prevista dal titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni, dall’art. 16 della Legge 108/96, dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003, dal Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005 e dalle istruzioni di vigilanza fornite dalla Banca d’Italia.

**INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

**FIDEA SRL**, cap.soc.€50.000,00 i.v., sede legale e operativa: **Servigliano Via Circonvallazione Clementina n. 4**; Partita Iva, Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Fermo: **01884180447**; R.E.A. di Fermo: **FM181259**; Iscrizione Albo / Elenco Mediatori Creditizi OAM: **M9 (verificabile su <https://www.organismo-am.it/ricerca-generica>)**; Amministratore Delegato: **Sauro Antonelli**, nato a Montegiorgio (AP) il 16 Aprile 1974; Iscrizione Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sez. E presso l’I.S.V.A.P.: **E000318948**;

Siti internet: [www.fideamutui.it](http://www.fideamutui.it); [www.topitalianmortgage.com](http://www.topitalianmortgage.com);

Indirizzi e-mail: [info@fideacredito.it](mailto:info@fideacredito.it) [fideacredito@pec.it](mailto:fideacredito@pec.it);

Tel/fax:**0734759687**.

**La Società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori in possesso dei requisiti indicati dall’art. 128-novies del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141**

La società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori abilitati allo svolgimento dell’attività secondo i requisiti indicati dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e successivi emendamenti.

E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128 undecies del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, in breve denominato “OAM” ([www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it)), altresì preposto alle attività di vigilanza; il mediatore deve essere altresì iscritto alla Sezione E del Registro Unico Intermediari Assicurativi (R.U.I.) tenuto dall’IVASS per quanto riguarda l’attività accessoria e o strumentale relativa ai contratti di assicurazione.

Ai mediatori creditizi è vietato concludere, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti inclusi, eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediari finanziari o dal cliente.

I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di istruttoria per conto dell’Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest’ultimo. I mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

**DIRITTI DELLA CLIENTELA****Il Cliente ha diritto:**

- di avere a disposizione e di asportare copia dell’avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi;
- di ricevere informazioni relative all’operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, incluso il documento di sintesi, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio ed il Cliente alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato;
- di richiedere al mediatore informazioni comparabili circa i finanziatori dai quali lo stesso percepisce commissioni e l’ammontare di queste ultime;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
- di venire informato in merito alle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e del modo per accedervi; di recedere dal contratto di mediazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera Raccomandata A/R.
- di conoscere le modalità di verifica dei requisiti della società di Mediazione nonché dei suoi collaboratori.

- di rivolgersi al Foro competente in caso di controversie. Il foro competente sarà esclusivamente quello di Fermo, tranne l'ipotesi di specifiche deroghe legislative.

#### **STRUMENTI DI TUTELA DELLA CLIENTELA**

- Obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto; il cliente rilascia al Collaboratore del mediatore creditizio attestazione di avvenuta consegna degli stessi, anche apponendo su copia dei documenti citati una firma per ricevuta e la data del giorno della consegna;
- obbligo, in caso di offerta fuori sede, di consegnare al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) a fini antiusura;
- obbligo di consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e all'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR");
- obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
- Sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione, di ogni altra remunerazione e delle condizioni praticate. Sono altresì nulle le clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate nei fogli informativi.
- il diritto al reclamo del cliente in tutti i casi in cui ritenga non siano state rispettate le norme sulla trasparenza riportate in questo Avviso; il reclamo potrà essere inoltrato allo specifico destinatario individuato dal mediatore nonché all'Organismo di cui all'art.128 undecies D.Lgs 385/1993, il quale provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati ed inviando la risposta al reclamo presentato.

#### Ulteriori norme a tutela del cliente in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'OAM e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia ove inclusi nella base di calcolo.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Il/i cliente/i  
Per presa visione e avvenuta consegna

\_\_\_\_\_

Il collaboratore del mediatore creditizio

\_\_\_\_\_